



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**Servizio Castello**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAFFETTERIA  
ALL'INTERNO DEL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA  
A SERVIZIO DEL PERCORSO DI VISITA**

**INDICE DEGLI ARTICOLI:**

<a href="#">Articolo 1 - Oggetto e durata del contratto.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Articolo 2 - Indennità di gestione.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Articolo 4 - Orario del servizio.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Articolo 5 - Accessibilità ai locali e operazioni di carico e scarico.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Articolo 6 - Eventi particolari a cura del gestore.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Articolo 7 - Requisiti soggettivi ed oneri del gestore per l'esecuzione del servizio.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Articolo 8 - Locali ed attrezzature.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Articolo 9 - Servizi di pulizia.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 10 - Telefono.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 11 - Vigilanza sui servizi.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Articolo 12 - Cauzione ed Assicurazioni.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Articolo 13 - Penali.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Articolo 14 - Clausole risolutive espresse.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Articolo 15 - Divieto di cessione o subappalto.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Articolo 16 - Obbligo di riservatezza.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Articolo 17 - Controversie e foro competente.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Articolo 18 - Spese contrattuali.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Articolo 19 - Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione e cauzione definitiva.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Articolo 20 - Informativa trattamento dati personali.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Articolo 21 - Disposizioni per la qualità e l'ambiente.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Articolo 22 - Norme generali e rinvio.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Allegato A1 - Planimetria locali e pertinenze della caffetteria.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Allegato A2 - Attrezzature caffetteria del Castello Estense.....</a>	<a href="#">15</a>

## **Articolo 1 - Oggetto e durata del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto, per un periodo pari ad anni 3, decorrenti dalla data di inizio dell'attività e **con riserva di gradimento reciproco da verificarsi allo scadere del primo anno**, l'affidamento della gestione del servizio di caffetteria all'interno del Castello Estense di Ferrara, a servizio del percorso di visita, con somministrazione di generi di caffetteria e piccola gastronomia.

La parte che allo scadere del primo anno di gestione intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di scadenza medesima. Il recesso, che non dovrà essere motivato, avrà effetto decorsi ulteriori giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione. Il gestore, pertanto, si obbliga ad assicurare il servizio fino alla data di cessazione del contratto.

Il gestore introiterà e tratterrà per sé interamente i proventi derivanti dalla gestione della caffetteria.

Il servizio avrà luogo nei locali, posti al primo piano del Castello, individuati nella planimetria di cui all'**allegato 1 al presente capitolato** e dotati degli arredi ed attrezzature di cui all'**allegato 2 al presente capitolato**.

## **Articolo 2 - Indennità di gestione**

L'indennità di gestione per il servizio di cui all'art.1 è fissata nella quota annua di **9.000,00** euro, esclusa dal regime IVA, (**somma soggetta a rialzo in sede di offerta**) da corrispondere alla Provincia Ferrara in due rate semestrali anticipate da versarsi entro i primi **10 giorni** (dieci) del semestre. L'indennità viene versata a titolo di contributo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti effettuati dalla Provincia, di ammortamento degli arredi ed attrezzature messi a disposizione e di rimborso dei consumi di luce, acqua, gas e non ha, a nessun effetto, valenza di canone di locazione in ragione del fatto che l'Ente con il presente appalto affida il servizio di ristoro mantenendo la piena disponibilità degli ambienti ove si svolge il servizio.

## **Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il gestore garantisce i livelli massimi di decoro e di servizio secondo standard di elevata qualità e nel rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di generi di caffetteria e piccola gastronomia.

Prestazioni essenziali, poste ad esclusivo carico ed onere del gestore sono:

- 1) il sollecito espletamento, non appena intervenuta l'aggiudicazione definitiva, delle procedure tecnico-amministrative atte a conseguire (ed eventualmente aggiornare in corso di contratto) le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie, al fine di dare inizio al servizio nel più breve tempo possibile.

Si precisa che la licenza commerciale dovrà essere richiesta personalmente dal gestore allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna 26/7/2003, n. 14, e che la stessa risulterà vincolata in modo assoluto al luogo di espletamento del servizio.

Alla scadenza naturale del contratto, così come in tutti i casi di risoluzione anticipata dello stesso, la licenza commerciale non potrà più essere utilizzata dal gestore e dovrà pertanto essere rimessa al Comune.

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, il gestore, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), dietro richiesta scritta della Provincia di Ferrara, ha l'obbligo di proseguire nella gestione, agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto, qualora il contratto stesso venga a scadenza senza che la Provincia abbia provveduto ad aggiudicare ulteriore periodo contrattuale. In tal caso verrà corrisposta dal gestore l'indennità di contratto rapportata all'effettivo periodo di prosecuzione, al termine del quale la licenza verrà rimessa al Comune.

Il gestore assume espressamente l'obbligo di collaborare, all'occorrenza, per agevolare la volturazione delle licenze al nuovo assunto che debba subentrargli nella gestione dell'esercizio.

Il gestore rinuncia fin d'ora, espressamente e irrevocabilmente, nei confronti della Provincia di Ferrara, a qualsivoglia richiesta o pretesa di indennità di buonuscita o di indennità a titolo di avviamento a seguito della cessazione del servizio di gestione, riconoscendo con la sottoscrizione del presente capitolato che il rapporto non ha natura locativa e che pertanto nulla sarà dovuto in termini di indennità di avviamento.

Il gestore prende altresì atto e dichiara che, a seguito di accurato sopralluogo effettuato prima della gara, i locali concessi in gestione sono di suo pieno gradimento ed idonei all'uso cui sono destinati, anche sotto il profilo igienico-sanitario e sotto il profilo delle attività di somministrazione che risultino effettuabili a seguito della notifica igienico sanitaria ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.

Il gestore prende infine atto che l'immobile risulta sottoposto a vincolo storico artistico della Soprintendenza e pertanto non può in alcun modo essere adibito ad usi non compatibili con il suo carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione e integrità.

- 2) la somministrazione di generi di caffetteria e di piccola gastronomia;
- 3) il continuativo riordino dei locali e degli arredi anche nei momenti di maggior afflusso, al fine di garantire i livelli massimi di decoro del servizio;
- 4) il convenzionamento con la Società che fornisce buoni pasto per il personale dipendente della Provincia di Ferrara;
- 5) la pulizia completa delle sale e del magazzino messi a disposizione ed in particolare delle attrezzature tecniche e logistiche, delle stoviglie, del bancone, dei tavoli e delle poltroncine, dei divani, delle lampade, dei locali, dei pavimenti, dei vetri delle finestre, e l'allontanamento dei rifiuti;
- 6) l'assunzione delle spese di esercizio e di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente. Si precisa che il gestore, dietro autorizzazione scritta del Dirigente del Servizio Castello, potrà incrementare le attrezzature fornite purché compatibili con l'impiantistica generale e con gli spazi messi a disposizione;
- 7) l'obbligo, per tutto il personale, di indossare esclusivamente la divisa di servizio costituita da: camicia bianca; gilet o giacca neri; pantaloni o gonna neri; scarpe nere. Qualunque altra tipologia di divisa sarà soggetta a preventiva approvazione scritta del Dirigente del Servizio Castello. Le divise dovranno essere sempre in perfetto ordine;
- 8) il divieto di esporre qualunque tipo di impianto pubblicitario che, a giudizio motivato del Responsabile del Procedimento, rechi in evidenza loghi commerciali di ditte o prodotti, in

considerazione delle caratteristiche di sobrietà e decoro che devono contraddistinguere la caffetteria del castello;

- 9) attenersi agli indirizzi programmatici via via approvati dalla Provincia di Ferrara in tema di promozione dello sviluppo sostenibile e del commercio equo e solidale ed in tema di politica per la qualità e l'ambiente come meglio descritta al successivo articolo 21.

#### **Articolo 4 - Orario del servizio**

La fascia oraria entro la quale il servizio deve essere aperto al pubblico va dalle ore **9,30** alle **17,00** di ciascuna giornata di apertura al pubblico del museo, vale a dire, attualmente, tutti i giorni escluso i lunedì non festivi da giugno a febbraio, il 1 gennaio e il 25 di dicembre.

Eventuali modifiche od ampliamenti dell'orario di apertura indicato al paragrafo precedente, richieste dal gestore, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dirigente del Servizio Castello qualora, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Provincia di Ferrara, dette modifiche od ampliamenti risultino opportuni e compatibili con la normale destinazione del complesso. In tal caso il medesimo Dirigente impartirà per iscritto al gestore le necessarie prescrizioni.

La Provincia richiederà al gestore di prolungare l'orario di apertura oltre quello minimo previsto (ore 17:00), senza oneri a carico, per l'iniziativa denominata "Caffè Castello" che si svolge in due sessioni annuali, primaverile ed autunnale, per un massimo di 25 appuntamenti; i proventi ricavati dalle consumazioni effettuate nel corso dell'iniziativa pertengono al gestore;

In tutti gli altri casi, quando la Provincia richiederà aperture obbligatorie extra-orario della Caffetteria, al gestore sarà riconosciuto un indennizzo forfettario di **euro 30,00 +IVA per ogni ora di attività prestata**.

Nei casi in cui la Provincia richiederà l'utilizzo esclusivo della sala principale della Caffetteria per lo svolgimento di ulteriori iniziative, durante l'orario di apertura del servizio, al Gestore sarà riconosciuto un indennizzo forfettario di **euro 30,00 + IVA per ogni ora**.

Si precisa che, nel caso di iniziative proprie, la Provincia non è vincolata al gestore da alcun rapporto di esclusiva relativamente alla fornitura di beni e servizi (es. "catering") a contorno dell'iniziativa, ferma restando la disponibilità esclusiva in capo al gestore di tutte le attrezzature nel locale bar.

#### **Articolo 5 - Accessibilità ai locali e operazioni di carico e scarico**

Per l'accesso ai locali e per la movimentazione di merci e di rifiuti, al gestore verranno consegnate copie delle chiavi di accesso ai locali comprese le chiavi di accesso al cortile, che dovrà essere utilizzato secondo le vigenti norme d'uso generali.

In particolare, il gestore potrà avere di regola accesso al cortile negli orari di apertura garantiti dal personale provinciale di custodia, vale a dire, attualmente, dalle ore **7,30** alle ore **19,00**; il sabato dalle ore **7,30** alle ore **18,00** e la domenica dalle ore **9,00** alle ore **17,30** e non potrà per nessun motivo, ordinario o straordinario, anche di carico e scarico, accedere al cortile con automezzi. Il gestore si dovrà attenere a variazioni di orario eventualmente stabilite dalla Provincia.

#### **Articolo 6 - Eventi particolari a cura del gestore**

La caffetteria, nell'orario indicato all'art. 4, dovrà essere sempre aperta al pubblico dei visitatori del museo e garantire ad essi il normale servizio di bar e piccola gastronomia.

**Nel rispetto degli orari stabiliti e della prescrizione di cui al paragrafo precedente, e con opportune modalità organizzative tese ad evitare situazioni di affollamento e congestione dei locali, il gestore potrà comunque utilizzare gli spazi della caffetteria per cerimonie ed eventi simili di livello consono all'importanza degli spazi concessi in gestione.**

Il gestore dovrà comunicare anticipatamente il programma delle iniziative al Dirigente del Servizio Castello che, a suo insindacabile giudizio, ove ritenuto necessario od opportuno in rapporto all'attività istituzionale svolta nel Castello, potrà impartire al gestore eventuali prescrizioni per lo svolgimento delle stesse o chiedere al medesimo di modificare le date in programma.

#### **Articolo 7 - Requisiti soggettivi ed oneri del gestore per l'esecuzione del servizio**

Il gestore è tenuto ad operare in regola col regime fiscale e deve possedere i requisiti richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti necessari al conseguimento (con le modalità indicate all'art. 3 del presente Capitolato) delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie attinenti alle attività da svolgere (somministrazione di alimenti e bevande).

**Il gestore è tenuto ad effettuare il servizio garantendo la presenza costante di almeno una unità di personale con il profilo professionale indicato in sede di gara, obbligandosi comunque a disporre di personale sufficiente per assicurare il buon andamento della gestione.**

Il gestore corrisponderà gli stipendi ed emolumenti al personale dipendente nell'osservanza delle norme di legge in vigore e dei contratti di lavoro, anche per quanto riguarda gli oneri assicurativi e previdenziali, che il gestore stesso riconosce interamente a suo carico. Il gestore si impegna comunque ad osservare ogni norma vigente in materia di assicurazioni sociali e di impiego e dichiara altresì di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione dell'attività di cui al presente contratto, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore è obbligato in ogni momento ed a semplice richiesta della Provincia a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, ed è tenuto a comunicare per iscritto alla Provincia l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni variazione intercorrente all'interno dello stesso.

Il gestore deve provvedere all'espletamento di tutte le incombenze riconducibili al Datore di Lavoro previste dalla vigente normativa di sicurezza del lavoro, estesa, in considerazione della particolare natura dell'affidamento, anche alle attività aperte al pubblico (D. Lgs. 81/2008 ). I servizi di prevenzione e di emergenza adottati dal gestore dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dalla Provincia di Ferrara.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Provincia di Ferrara – Servizio Castello Estense- mette a disposizione delle imprese partecipanti e dell'aggiudicataria il Piano di sicurezza e valutazione dei rischi relativo all'edificio ove si svolgerà il servizio. Detto piano sarà consegnato in copia a richiesta dell'Impresa stessa per gli adempimenti previsti dal presente articolo.

#### **Articolo 8 - Locali ed attrezzature**

I locali da adibire al servizio ed a magazzino, individuati nella planimetria di cui all'**allegato 1 al presente Capitolato**, e gli arredi e le attrezzature di cui all'**allegato 2 al presente Capitolato**, sono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'affidamento. L'affidatario dà atto che il suddetto stato di fatto è stato verificato con accurato sopralluogo prima della gara, a seguito del quale è stato redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Il gestore è tenuto ad operare su locali, arredi ed attrezzature la dovuta manutenzione ordinaria atta a garantirne il perfetto stato di conservazione e l'efficienza, nonché ad effettuare la riparazione ordinaria.

Al termine della gestione, all'atto della riconsegna di locali, arredi e attrezzature, la Provincia valuterà eventuali condizioni di degrado non imputabili all'usura, arredi o attrezzature non più presenti nei locali, danni strutturali ai locali il cui valore verrà addebitato al gestore anche mediante escussione della cauzione da esso prestata.

### **Articolo 9 - Servizi di pulizia**

Il gestore si obbliga a mantenere in perfetto stato di conservazione e pulizia i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi installati.

La pulizia dei locali e delle attrezzature dovrà assicurare il continuo mantenimento dei beni in perfette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il servizio di pulizia potrà comprendere anche interventi giornalieri al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e secondo quanto previsto al precedente art. 5.

Nel servizio di pulizia è compreso il servizio di allontanamento dei rifiuti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati. **Il gestore è, in tale senso, non solo tenuto ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la vigente legislazione, ma ad operare in modo da ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'attività svolta, secondo gli indirizzi programmatici Provinciali richiamati al punto 9) del precedente art. 3.**

### **Articolo 10 - Telefono**

Presso il banco di lavoro della caffetteria è attivo un apparecchio telefonico collegato al centralino della Provincia. Il gestore potrà avvalersene per le proprie necessità rimborsando la spesa evidenziata dai tabulati mensili che gli verranno inviati in copia.

### **Articolo 11 - Vigilanza sui servizi**

L'esecuzione del servizio è sottoposta al controllo e verifica da parte della Provincia al fine di monitorare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal gestore segnatamente riferiti a:

- verificare la piena rispondenza delle prestazioni fornite con quanto disciplinato dal presente Capitolato e dal contratto;
- rifiutare quei servizi che non risultassero eseguiti a regola d'arte dandone comunicazione scritta al gestore;
- avanzare proposte tecnico-operative d'intervento per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi;
- verificare la qualità e l'efficienza del servizio anche attraverso forme di rilevamento della soddisfazione dell'utenza.

Di eventuali carenze riscontrate, la Provincia darà comunicazione scritta al gestore, che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione nel minore tempo possibile, secondo le indicazioni della Provincia stessa.

È esclusa dai compiti di controllo della Provincia qualsiasi incombenza relativa alla sorveglianza ed alla direzione del personale adibito alla gestione dei servizi che rimangono compiti specifici ed inderogabili del gestore.

Il gestore è tenuto ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, sia in tema di pulizia dei locali, attrezzature, apparecchiature, arredi ecc. che siano utilizzati per ogni intervento nella manipolazione, conservazione, somministrazione degli alimenti e delle bevande, sia dell'autocontrollo sanitario sia delle analisi dei punti critici dei prodotti di lavoro. In particolare il gestore dovrà essere sempre in condizione di certificare la genuinità dei generi acquistati e somministrati.

In ogni momento la Provincia potrà effettuare controlli sulla qualità e preparazione dei generi di caffetteria e piccola gastronomia, nonché sull'igiene generale dei locali, sulla pulizia dei materiali e delle attrezzature ed apparecchiature impiegate.

## **Articolo 12 - Cauzione ed Assicurazioni**

Il gestore deve costituire e consegnare alla Provincia un deposito cauzionale di importo pari ad **una rata semestrale dell'indennità di gestione offerta in sede di gara**, da costituirsi secondo la normativa vigente, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste dal presente contratto.

Il deposito cauzionale infruttifero è vincolato fino alla formale lettera di svincolo del Dirigente del Servizio Castello emessa a seguito di verbale di riconsegna dei locali redatto in contraddittorio tra le parti e munito di relativo visto finale di regolare esecuzione firmato dal Dirigente medesimo.

La Provincia ha diritto di rivalersi d'ufficio sulla cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal capitolato e dal contratto. In caso di escussione, il gestore sarà tenuto a reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta dell'Amministrazione, la garanzia escussa, a pena di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del gestore, le prestazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio fino al momento della risoluzione del contratto.

In caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la garanzia dovrà espressamente prevedere il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, a semplice e prima richiesta del soggetto garantito entro il termine non superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta del Dirigente del Servizio Castello. L'istituto fideiussore di cui all'art. 1944 del C.C., non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione dell'impresa obbligata né potrà opporre l'eventuale mancato pagamento del premio.

Il gestore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Si assume pertanto l'esclusiva responsabilità, esonerandone la Provincia, di eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'attività intrapresa o dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, il gestore s'impegna a stipulare a proprie spese, e a mantenere operante per tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di assicurazione, una polizza assicurativa RC/RC Professionale con un massimale non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro e che tenga completamente indenne la Provincia per danni arrecati a terzi per tutto il periodo della gestione.

Tale assicurazione deve essere assunta all'inizio del servizio e mantenuta per tutta la durata della gestione e, a comprova, il gestore dovrà produrre copia della polizza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Inoltre il gestore ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di presentare alla Provincia di Ferrara le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali per tutta la durata della gestione.

## **Articolo 13 - Penali**

Il gestore è tenuto ad espletare il servizio oggetto del presente capitolato entro i termini e con le modalità dallo stesso prescritte.

L'interruzione del servizio, per cause imputabili al gestore, ai suoi dipendenti e collaboratori, determinerà l'applicazione di una penale di **50,00 Euro** (cinquanta/00), per ciascuna ora di mancata effettuazione del servizio.

Le penali verranno applicate, previa formale contestazione alla Ditta, a insindacabile giudizio della Provincia mediante escussione della cauzione prestata dal gestore.

## **Articolo 14 - Clausole risolutive espresse**

Costituiscono clausole di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civile le seguenti circostanze:

- 1) non conseguire o perdere la disponibilità delle licenze necessarie alla attività;
- 2) non assicurare i servizi previsti o svolgere attività diverse da quelle previste nel contratto senza consenso scritto della Provincia di Ferrara;
- 3) non assicurare gli emolumenti e le assicurazioni sociali ai dipendenti o comunque la mancata osservanza delle normative riguardanti la tutela dei lavoratori debitamente accertati;
- 4) non provvedere al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2 nei termini stabiliti per più di una volta nel corso di ciascun anno;
- 5) la sospensione ingiustificata o non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno, salvo giustificati motivi ritenuti tali dalla Provincia di Ferrara e salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato;
- 6) il mancato convenzionamento con la Società che fornisce buoni pasto per il personale dipendente della Provincia di Ferrara.
- 7) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie debitamente accertato;
- 8) il mancato rispetto delle norme fiscali e tributarie nonché di quelle previdenziali e assicurative relative ai dipendenti, debitamente accertato;
- 9) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

La Provincia di Ferrara notificherà al gestore con lettera raccomandata l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.

Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, la Provincia si riserva la facoltà di mettere in mora il gestore assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.

Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal senso da parte della Provincia, l'apertura delle procedure di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società gestrice.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo il gestore non potrà pretendere indennizzi di sorta.

In ogni caso, la mora del gestore produrrà, sugli importi dovuti a titolo di indennità di gestione, interessi annui a favore della Provincia nella misura del *prime-rate* ABI aumentato di tre punti.

### **Articolo 15 - Divieto di cessione o subappalto**

Il gestore non può cedere ad altri l'esecuzione o subappaltare alcuna delle prestazioni formanti l'oggetto del servizio di cui al presente capitolato.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio (ad esempio fornitura di materie prime o servizi di pulizia, di manutenzione e di "catering") e l'impiego contrattuale di personale autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia, per lo svolgimento del servizio stesso non costituiscono subappalto.

### **Articolo 16 - Obbligo di riservatezza**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

In caso di accertata violazione del presente articolo la Provincia di Ferrara si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.



## **Articolo 17 - Controversie e foro competente**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è escluso dalle Parti il giudizio arbitrale.

Le Parti stabiliscono inoltre che le controversie nascenti dal presente contratto potranno, previo specifico accordo di entrambe le Parti, essere previamente sottoposte a tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale nn. 204/55883 del 3 luglio 2008.

## **Articolo 18 - Spese contrattuali**

Sono a carico del gestore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, quali spese di bollo e di eventuale registrazione, diritti di segreteria e di copia. Il contratto verrà concluso in forma di scrittura privata. Fanno parte integrante del contratto d'appalto: a) il presente capitolato speciale; b) l'offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario.

## **Articolo 19 - Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione e cauzione definitiva**

Dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva seguirà la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la formazione del deposito delle spese contrattuali - come previsto per legge - salvo conguaglio.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Se l'Impresa aggiudicataria rifiutasse di addivenire alla stipula del contratto o ritardasse gli adempimenti di propria spettanza di 30 giorni oltre il termine fissato per l'invio della documentazione, la Stazione Appaltante potrà dichiararla decaduta dall'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria prevista nel bando di gara. Nel caso che l'Impresa aggiudicataria venisse dichiarata decaduta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di aggiudicazione della gara, ponendo a carico dell'Impresa inadempiente gli eventuali oneri e maggiori spese derivanti da ciò.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento prima della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **Articolo 20 - Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rende noto che i dati personali raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di terzi o altri partecipanti alla gara) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 163/06, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel presente Capitolato d'Oneri.

## **Articolo 21 - Disposizioni per la qualità e l'ambiente**

Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle attività di cui al presente rapporto, l'appaltatore si impegna ad operare secondo gli indirizzi del "Documento di politica per la qualità e l'ambiente" approvato dalla Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 106/86669 del 18/11/2009 nell'ambito del percorso di registrazione in conformità con il Regolamento comunitario EMAS II, e di seguito riportato:

### **LA POLITICA PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

La Provincia di Ferrara, nella consapevolezza delle proprie responsabilità politiche ed istituzionali, ha deciso di dotarsi volontariamente di un sistema di gestione per la qualità e l'ambiente in conformità con le norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004 e con il Regolamento comunitario EMAS II (761/2001). L'obiettivo principale è quello di promuovere costantemente il miglioramento della soddisfazione della propria utenza e del proprio operato in campo ambientale.

### **PRINCIPI GENERALI**

Con la presente politica la Provincia di Ferrara definisce i seguenti principi generali a cui ispirare ogni attività:

- mantenimento della conformità con le leggi, i regolamenti, le normative nonché il rispetto degli impegni sottoscritti; in campo ambientale, in particolare, intende avvalersi delle linee di azione definite dagli Aalborg Commitments;
- miglioramento continuo della soddisfazione della propria utenza e della qualità della vita nel proprio territorio, attraverso l'erogazione controllata dei servizi, la prevenzione dell'inquinamento, la riduzione degli impatti ambientali e la promozione di iniziative per l'uso razionale delle risorse naturali;
- utilizzo efficiente delle nuove tecnologie per l'erogazione ed il controllo dei servizi e la comunicazione;
- sensibilizzazione, ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, delle imprese, degli enti locali e delle associazioni che operano sul territorio, attivando azioni coordinate, coerenti con gli impegni assunti;
- promozione della partecipazione attiva dei propri dipendenti al sistema di gestione per la qualità e l'ambiente, attraverso il coinvolgimento e l'adeguata formazione del personale.

### **IMPEGNI**

La Provincia di Ferrara si impegna specificatamente a:

#### **in materia di Infrastrutture e strumenti di lavoro**

- assicurare un livello di efficienza e conformità alle normative delle proprie infrastrutture e degli strumenti di lavoro in modo che essi siano idonei all'erogazione di servizi organizzati in modo razionale, moderno e trasparente riducendo progressivamente il consumo di risorse;

#### **in materia di Risorse umane**

- assicurare che la qualità delle risorse umane sia idonea all'erogazione di servizi gestiti con competenza e cortesia e promuovere la partecipazione attiva del proprio personale all'individuazione dei possibili miglioramenti da apportare alle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- organizzare il lavoro in modo tale da garantire la ciclicità delle attività di pianificazione, esecuzione, controllo e miglioramento di ogni processo;

#### **in materia di Fornitori**

- assicurare che la qualità delle forniture di beni, servizi e lavori sia idonea a consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- promuovere e preferire, dove possibile e sempre nel rispetto della trasparenza e delle leggi vigenti, l'instaurazione di rapporti con fornitori i cui sistemi gestionali abbiano ottenuto certificazioni di qualità e/o ambientali;
- ricorrere a procedure di appalto sostenibili dando attuazione ad una politica di acquisti verdi;

- vigilare, negli appalti, sulla corretta applicazione delle normative sull'igiene e sicurezza del lavoro, sulla regolarità dei lavoratori impiegati e sul rispetto delle normative ambientali;

in materia di **Collettività**

- assicurare la massima trasparenza nelle attività svolte, tramite una efficiente ed efficace comunicazione relativamente agli obiettivi previsti ed ai risultati conseguiti;
- favorire la coesione della società locale in trasformazione, dei territori e delle istituzioni anche attraverso il processo partecipativo di Agenda 21 Locale e le altre forme di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle strategie e delle scelte;

in materia di **Utenti**

- assicurare una costante attenzione alle esigenze della propria utenza ed alle valutazioni che la stessa esprime di come queste vengono soddisfatte;
- garantire la partecipazione ai procedimenti e la tempestiva comunicazione di ogni necessaria informazione nel pieno rispetto delle leggi, delle regole di trasparenza e di quelle relative alla privacy;
- incrementare le modalità di tutela dell'utenza previste dalle normative vigenti attraverso un sistema di raccolta e rapido trattamento dei reclami.

Inoltre, la Provincia di Ferrara, sulla base della valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività, intende perseguire i seguenti obiettivi strategici specifici (anche attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti volontari promossi dell'Unione Europea):

in materia di **risorse naturali comuni**

- ridurre il consumo di energia, promuovendo iniziative volte al risparmio energetico, all'uso razionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- pianificare l'uso delle risorse idriche garantendone la conservazione e il risanamento;
- difendere la biodiversità, tutelando e valorizzando gli habitat al fine di salvaguardare la flora e la fauna locale;
- contenere il consumo del suolo per insediamenti ed infrastrutture;
- ridurre la produzione dei rifiuti e a perseguirne il riuso, il riciclaggio ed il recupero energetico esclusivamente per la frazione residua;
- migliorare la qualità dell'aria, riducendo le emissioni di inquinanti attraverso l'attività di pianificazione e controllo;

in materia di **consumo responsabile e stili di vita**

- promuovere, attraverso una corretta informazione, l'adozione da parte dei cittadini di stili di vita rispettosi dell'ambiente;

in materia di **mobilità e traffico**

- realizzare modelli di mobilità sostenibile e sicura tramite la pianificazione intersettoriale e, in particolare: a ridurre la necessità di trasporto, a promuovere e favorire il trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, in alternativa a quello privato e a promuovere le modalità di trasporto a minor impatto ambientale;

in materia di **economia locale sostenibile**

- promuovere un modello di sviluppo locale fondato sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale e a incentivare attività a basso impatto ambientale.

La presente politica costituisce il riferimento per valutare l'avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati; la Provincia di Ferrara si impegna a renderla nota a tutto il personale, ai propri fornitori e disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.

## **Articolo 22 - Norme generali e rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti in materia ed in particolare alle norme richiamate dall'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 ed alle disposizioni del R.D. 23/5/1924 n. 827.

Per la Provincia di Ferrara  
(Arch. Marco Borella)

Il Gestore

(\_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole del presente contratto:

artt. 3 (Modalità di svolgimento del servizio); 4 (Orario del servizio); 5 (Accessibilità ai locali e operazioni di carico e scarico); 6 (Eventi particolari a cura del gestore); 11 (Vigilanza sui servizi); 12 (Cauzione ed Assicurazioni); 13 (Penali); 14 (Clausole risolutive espresse); 15 (Divieto di cessione o subappalto); 17 (Controversie e foro competente); 18 (Spese); 20 (Validità dell'offerta).

Il Gestore

(\_\_\_\_\_)





**Allegato A2 - Attrezzature caffetteria del Castello Estense**

<b>N°</b>	<b>ATTREZZO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELLO</b>
02	Macina dosatori caffè		SM96
01	microonde	Samsung	CMI1319
01	Vetrina portavivande		
02	Lavastoviglie	Zanussi	
03	Frigoriferi	Zanussi	
01	Fabbrica ghiaccio	Zanussi	
01	Lavello inox	Franke	
01	Cappa aspirante		Linea
01	Impianto DVD	Nortek	Ndux 2502
01	Macchina da caffè	Brasilia	
01	Schermo piatto 42"	Medlon	
01	Bancone		
86	Poltroncine di vimini		
30	tavolini con ripiano in marmo		
02	Scaffalature librerie		
29	Immagini cinema Ferrara incorniciate		
02	Cestini portacarte		
01	Lettore CD	Technics	SL-PD9
01	Amplificatore	Melloncelli	PWK 100
02	Microfoni	Mipro	ACT -707HE
01	Ricevitore per microfoni	Mipro	ACT -707DE
02	Basi portamicrofoni		